

COMUNE DI VERVIO
Provincia di Sondrio

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.22 del registro deliberazioni

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA MEDIANTE FONTANELLO CON AFFIDAMENTO A S.EC.AM SPA.

L'anno **2018** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **18.00** nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione **straordinaria** di **prima** convocazione.

Risultano:

	PRESENTI	ASSENTI
1. QUADRIO ENZO	1	
2. CASPANI GIACOMO	2	
3. CASPANI LUCIANO	3	
4. CASPANI LUIGI		1
5. CIAMPINI ENRICO	4	
6. DE FILIPPI ENRICO	5	
7. DELLA BOSCA DARIO	6	
8. DELLA BOSCA ROBERTO	7	
9. QUADRIO BRUNO NATALE		2
10. VISINI ALESSANDRO	8	
TOTALE	8	2

Assiste il Segretario Comunale dottor Pierantonio Giuliani

Il Sig. Quadrio Enzo, nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Il Sindaco dà lettura del punto n. 8 dell'ordine del giorno e passa ad illustrarne il contenuto.

SINDACO: << Abbiamo pensato di dotare il territorio di un fontanello che fornisca il servizio all'utenza di acqua gassata e naturale. Il gestore d'ambito del servizio idrico integrato, S.Ec.Am., come noto, ne ha già posto in opera diversi nei Comuni della provincia di Sondrio. Qui vicino, come sappiamo, ne abbiamo due, a Grosotto e a Lovero. Riteniamo che sia giusto garantire la gratuità del servizio a tutti a tutti residenti e non del servizio almeno in un primo momento salvo poi eventuale riesame. Vi sono interventi?>>

Il Sindaco ravvisata la mancanza di ulteriori interventi pone in votazione il punto all'ordine del giorno.

Con la seguente votazione, espressa ai sensi di legge: astenuti 0 (zero), favorevoli 8 (otto), contrari 0 (zero)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che il servizio idrico integrato risulta attualmente regolato dal D.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) ed in particolare dalla parte III sezione III titolo I e II;

Richiamata la previsione dell'art. 142 comma 3 del D.lgs. 152/2006 recante: *"Gli enti locali, attraverso l'autorità d'ambito di cui all'art. 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte III del presente decreto"*;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 48 della legge regionale n.26 del 12 dicembre 2003, la gestione del servizio idrico integrato facente capo all'Ente di Governo dell'ATO di Sondrio è attualmente esercitata dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, azienda speciale della Provincia di Sondrio costituita con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 47/2012, la quale ha individuato in S.Ec.Am. s.p.a. (soggetto *in house*) il gestore del servizio idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale, a seguito della sottoscrizione della Convenzione in data 25 giugno 2014;

Considerato opportuno dotare il territorio comunale di un fontanello nelle vicinanze del Municipio che renda acqua gassata e naturale a temperatura ambiente o refrigerata a vantaggio dei passanti residenti e non;

Ritenuto preferibile garantire il servizio in maniera gratuita, senza alcun onere per l'avventore ponendo la spesa interamente in capo al Comune almeno in via sperimentale;

Appurata la propria competenza nell'istituzione di un servizio pubblico nonché nella sua organizzazione ex art. 42 del D.lgs. 267/2000 comma 2 lett.e;

Richiamato il D.Lgs. n. 50/2016 (*"Codice dei contratti pubblici"*) che all'art. 5 esclude l'applicabilità del Codice dei contratti a soggetti anche di diritto privato sottoposti all'influenza determinante della stazione appaltante sugli obiettivi strategici e sulla decisioni significative, il cui fatturato per oltre l'80% è determinato dallo svolgimento di compiti affidati dalla stazione appaltante che la controlla e non vi sono nella compagine societaria soggetti privati, salvo i casi in cui la legge li prevede e comunque non esercitano un'influenza determinante;

Precisato che il c.d. controllo analogo, sempre per previsione del citato art. 5 può venir esercitato congiuntamente se vengono contemporaneamente soddisfatte le seguenti condizioni:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti;

Visto inoltre l'art.192 del citato d.lgs. 50/2016 che, oltre a prevedere l'istituzione di un registro dei soggetti che si avvalgono di affidamenti in house presso l'ANAC, al comma 2 prevede "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche";

Dato atto di aver provveduto in ossequio alle indicazioni di ANAC con le Linee Guida n. 7 (art. 4.3) riguardo a situazioni di controllo congiunto, ad incaricare con atto prot. 2318 del 27.12.2017 il Comune di Sondrio all'iscrizione nell'elenco del Comune di Vervio fra le amministrazioni che si avvalgono di affidamenti in house;

Riconosciuti in S.Ec.Am. S.p.a. condizioni e requisiti propri di una società in house sia per quanto concerne gli aspetti statutari, di fatturato che di compagine societaria; più precisamente la società è a totale partecipazione pubblica e il Comune di Vervio ne risulta socio per l'0,08667%, gli organi di Amministrazione e controllo all'interno della società sono espressione dell'Ente affidante e lo statuto societario è stato adeguato alle norme in materia di in house providing in data 31.07.2017 con deliberazione dell'Assemblea Soci;

Dato atto, ai fini della relazione di cui all'art. 34 commi 20 e 21 del D.L. 179/2012 a tutela della concorrenza negli affidamenti degli spl, che il presente servizio, per il combinato disposto della normativa statale e regionale in materia di servizio idrico integrato richiamata in premessa, non sarebbe nemmeno realizzabile nei termini auspicati senza ricorrere al gestore incaricato dall'ufficio d'ambito, S.Ec.Am. s.p.a.;

Vista la proposta pervenuta da S.Ec.AM S.p.a in data 28 maggio 2018 e registrata a protocollo con il n. 1105 che prevede il noleggio del fontanello naturizzatore modello small per l'importo annuo di Euro 970,00 oltre IVA;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ex art 49 comma II del D.lgs. 267/2000, dal Segretario Comunale

DELIBERA

- 1. Di istituire** il servizio pubblico locale del fontanello posizionandolo nei pressi del Municipio al fine di fornire ai passanti residenti e non sul territorio comunale acqua gassata e naturale a temperatura ambiente o refrigerata;
- 2. Di stabilire che** detto servizio verrà reso gratuitamente con costo solamente a carico dell'ente;
- 3. Di affidare** il servizio a S. Ec. Am. S.p.a. già gestore del servizio idrico integrato incaricato dall'Ufficio d'ambito alle condizioni specificate in premessa (Euro 970,00 oltre IVA annui);

4. **Di dare atto che** detto servizio viene affidato a S.Ec.Am. S.p.a. in quanto società in house per le motivazioni espresse in premessa e qui da intendersi integralmente riportate;
5. **Di dare altresì atto che** il presente servizio per il combinato disposto delle norme in materia di servizio idrico integrato e ATO di matrice nazionale e regionale non potrebbe venir reso da altro soggetto nei termini indicati e, ai fini dell'art. 34 comma 20 e 21 del D.L. 179/2012, di considerare la presente motivazione a sostituzione della richiesta relazione;
6. **Di inoltrare** la presente delibera in sostituzione della relazione di cui al punto 5 all'indirizzo pec: osservatorio.spl@pec.sviluppoeconomico.gov.it presso il Ministero dello sviluppo economico;
7. **Di riconoscere** nella competenza del responsabile di riferimento la sottoscrizione della documentazione di affidamento che seguirà al presente atto così come le dovute pubblicazioni ex D.lgs. 33/2013

Successivamente

Con la seguente votazione, espressa ai sensi di legge: astenuti 0 (zero), favorevoli 8 (otto), contrari 0 (zero)

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di procedere con l'affidamento del servizio da parte degli uffici.

COMUNE DI VERVIO
(Provincia di Sondrio)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri ed attestazioni ex art.49 comma 2 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DISTRIBUZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA
MEDIANTE FONTANELLO CON AFFIDAMENTO A S.EC.AM SPA.

Si esprime, in ordine alla regolarità tecnica, parere favorevole alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Pierantonio Giuliani

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Quadrio Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giuliani Dott. Pierantonio

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la suesposta deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi.

Vervio, 19 AGO 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giuliani Dott. Pierantonio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. 267/2000).
- Diverrà esecutiva decorsi 10 giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000

Vervio, 31 LUG 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuliani Dott. Pierantonio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

Vervio, 19 AGO 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE



Giuliani